

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO

Allegati: 4.
Annessi: 1.

OGGETTO: Formazione delle aliquote riferite al 31 dicembre 2022 ai fini dell'avanzamento al grado superiore dei Volontari in Servizio Permanente dell'Esercito e del conferimento della qualifica di Graduato Aiutante ai Primi Graduati dell'Esercito Italiano.

A (ELENCO INDIRIZZI)

^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimenti:

- a. Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0675839 del 15 novembre 2022;
- b. Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0740813 del 13 dicembre 2022.

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. **GENERALITA'**

Con i Decreti Dirigenziali in riferimento sono state formate, alla data del 31 dicembre 2022, le aliquote ai fini dell'avanzamento al grado superiore dei Volontari in Servizio Permanente dell'Esercito, nonché per il conferimento della qualifica di Graduato Aiutante ai Primi Graduati, riguardanti:

- a. i Primi Graduati per l'attribuzione della qualifica di Graduato Aiutante, i quali, ai sensi dell'art. 2255-ter, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, abbiano anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017 e **siano stati promossi dal grado di Graduato Capo a quello di Primo Graduato con decorrenza 1° luglio 2017 e 31 dicembre 2017**, ossia ai sensi dell'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d);
- b. i Graduati Capi per la promozione al grado di Primo Graduato, con anzianità di grado compresa **tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018**;
- c. i Graduati Scelti per la promozione al grado di Graduato Capo, con anzianità di grado compresa **tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017**;
- d. i Graduati per la promozione al grado di Graduato Scelto, con anzianità di grado compresa **tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021**;
- e. tutti i volontari in servizio permanente, esclusi dalle precedenti aliquote o sospesi dalle precedenti valutazioni o cancellati dai precedenti Quadri di Avanzamento ai sensi dell'art. 1051, commi 2, 3 e 4, qualora siano venuti meno i relativi impedimenti;
- f. i Primi Graduati non aventi i prescritti requisiti per il conferimento della qualifica nelle precedenti procedure valutative, ai sensi dell'art. 1307-bis, comma 1, lettere b), c), d) del citato d.lgs. n. 66/2010, qualora non abbiamo ulteriori impedimenti, nonché abbiano maturato i prescritti requisiti;
- g. tutti i volontari in servizio permanente, inclusi nell'aliquota determinata il 31 dicembre 2022, giudicati non idonei in prima valutazione dalla Commissione di Avanzamento, ai sensi dell'art. 1056, comma 5 del d.lgs. n. 66/2010;
- h. tutti i volontari in servizio permanente, inclusi nell'aliquota determinata il 31 dicembre 2018, giudicati non idonei in seconda, terza o quarta valutazione dalla predetta Commissione di Avanzamento, ai sensi dell'art. 1056, comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

L'elenco del personale sopra indicato in lettere b, c e d, ossia dei Graduati Capi, Graduati Scelti e dei Graduati, sarà diramato in data 31/01/2023 **tramite inserimento dello stesso nell'applicativo GEPA** e ne sarà dato avviso con apposita "news GEPA" e, **entro e non oltre 30 giorni** da tale diramazione, la relativa documentazione valutativa dovrà inserita in detto applicativo. **Per il personale interessato alla qualifica**, invece, non si utilizzerà detto applicativo e si dovranno seguire le istruzioni di seguito impartite **nel para 2, lettera a.**

Il personale incluso in aliquote precedenti ancora in lavorazione, che a seguito degli emanandi decreti di promozione avrà titolo per la valutazione nell'aliquota 2022, dovrà essere segnalato per l'inserimento nella procedura GEPA e la relativa documentazione dovrà essere trasmessa tempestivamente.

2. **ADEMPIMENTI DEGLI ENTI/COMANDI**

a. **Per i Primi Graduati:**

con esclusivo riferimento a tale personale, i Comandi/Enti interessati dovranno seguire le seguenti istruzioni.

- (1) Formare, alla data del 31 dicembre 2022, il previsto documento caratteristico per **"conferimento della qualifica di Graduato Aiutante"**.
- (2) Redigere la prescritta **"dichiarazione di completezza"**, sottoscritta dall'interessato e vistata dal Comandante di Corpo.
- (3) Compilare **alla data del 31 dicembre 2022** (o data di cessazione per il personale da valutare ai sensi dell'art. 1051-*bis*) lo statino riepilogativo per il conferimento della qualifica di Graduato Aiutante (Allegato A), facendolo firmare **ESCLUSIVAMENTE** dal Comandante di Corpo e sottoscrivere dall'interessato.

Tale allegato dovrà essere firmato **esclusivamente dal Comandante di Corpo** e sottoscritto dall'interessato, ed è **OBBLIGATORIO** riportare nella colonna del giudizio finale dello statino, anche qualora si dovesse trattare di Rapporto Informativo esclusivamente una delle seguenti qualifiche finali: **ECCELLENTE; SUPERIORE ALLA MEDIA; NELLA MEDIA; INFERIORE ALLA MEDIA; INSUFFICIENTE**, seguendo le istruzioni della circolare M_D GMIL REG2020 0169015, in data 29 aprile 2020, pubblicata in data 4 maggio 2020 al seguente indirizzo: <http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/elenco.aspx>.

Ai soli fini della continuità cronologica della documentazione, nel suddetto statino dovranno essere inseriti anche eventuali periodi coperti da **"Dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica"**.

- (4) Inviare detto statino esclusivamente a **PERSOMIL, II Reparto, 6^a Divisione, 2^a Sezione entro il 28 febbraio 2023** per ciascun militare via PEC con lettera di trasmissione in formato digitale all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it. Nell'oggetto della lettera di trasmissione e della relativa PEC riportare: **6DIV_2SEZ_EI_GRADOABBREVIATO_COGNOME_NOME**.
- (5) Si rammenta che lo statino **non deve essere compilato** per il personale la cui aliquota di riferimento era **2017 o 2018**, per il quale andrà invece verificato solo se siano venute a cessare le cause impeditive previste dal comma 2 del citato art. 1051, come da norma previgente.
- (6) Invece, per i militari esclusi per la prima volta nell'aliquota del **31 dicembre 2019, 2020, 2021, si evidenzia che l'Allegato A dovrà essere compilato, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2019 o 31 dicembre 2020 o 31 dicembre 2021** (ossia

dell'aliquota di provenienza), ai sensi del combinato disposto degli articoli 1085, commi 2 e 3, 1090, comma 1, lettera a), 1092, 1307-*bis*, comma 4 e 4-*bis*, 2255-*ter*, comma 2-*bis* e 2-*ter*, del d.lgs. n. 66/2010, **SOLO nel caso in cui** l'esclusione dall'aliquota formata alla medesima data sia dovuta a:

- aspettativa per infermità;
 - procedimento penale conclusosi poi con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena;
 - procedimento disciplinare di stato conclusosi senza alcun provvedimento o per il quale è stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale;
 - procedimento disciplinare di corpo conclusosi con una sanzione disciplinare non più grave della consegna.
- (7) Negli altri casi si ribadisce che lo statino andrà compilato per tutti alla data del 31 dicembre 2022 (anche per gli esclusi negli anni precedenti per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1307-*bis* lettere c) e d)).

b. Per i Graduati Capi, Graduati Scelti, Graduati:

la gestione dell'avanzamento per tale personale **avverrà esclusivamente tramite l'applicativo GEPA**, seguendo le disposizioni elencate nell'**Allegato B**. Pertanto, i Comandi ed Enti di appartenenza del personale interessato, dovranno:

- (1) formare, alla data del **31 dicembre 2022**, il previsto documento caratteristico per **“inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento”**;
- (2) redigere la prescritta “Dichiarazione di completezza”, sottoscritta dall'interessato e vistata dal Comandante di Corpo;
- (3) redigere l'“attestazione” sottoscritta dal Comandante di Corpo;
- (4) compilare la “dichiarazione di conformità del Comandante/Direttore dell'Ente” (**Allegato C**);
- (5) predisporre copia delle schede di controllo dell'efficienza operativa dall'anno 2009 ovvero dall'anno di immissione nel servizio permanente;
- (6) predisporre copia del D.U.M. aggiornato alla data di chiusura dell'aliquota (31/12/2022);
- (7) predisporre, per il personale interessato, copia del libretto dei lanci e dei voli;

La presente circolare costituisce altresì autorizzazione a:

- a) annullare/rettificare/stralciare esclusivamente il documento caratteristico che include la data del 31 dicembre 2022 ed eventuali documenti successivi “non in linea” con l'attuale procedura di avanzamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di documentazione caratteristica;
- b) redigere, con l'intervento delle competenti autorità giudicatrici, nuova documentazione da “chiudere” alla data prescritta.

Nel caso in cui si voglia optare per la mera rettifica dei documenti che comporti, rispetto alla versione originaria, un diverso arco temporale, è necessario che venga richiamata l'attenzione delle autorità valutatrici in merito ai potenziali effetti di tale minor periodo valutativo. In particolare, la citata rettifica potrebbe aver determinato l'esclusione dallo stesso di eventi rilevanti che hanno influenzato il giudizio originale.

Per tale ragione e sulla base di un prudente apprezzamento, le autorità redattrici dovranno considerare se sia opportuno confermare il giudizio già espresso e **a tal fine dovrà essere trasmessa apposita dichiarazione utilizzando il format in Allegato D.** Nel caso in cui

ritengano, invece, di non poter confermare la valutazione, il documento dovrà essere ricompilato.

Sul frontespizio dei documenti ricompilati/rettificati (nonché dei modelli ad essi annessi se annullati o rettificati) dovranno essere riportati gli estremi della presente circolare: le date di intervento delle autorità giudicatrici e quella di presa visione degli interessati, dovranno essere quelle reali sotto le quali i documenti stessi vengono ricompilati e portati a conoscenza dei militari.

I periodi di tempo successivi alla suddetta data – già considerati nei documenti caratteristici annullati o rettificati – dovranno essere compresi nei documenti che saranno formati al verificarsi di uno dei motivi previsti dall'articolo 691 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90/2010, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e s.m.i..

I documenti annullati:

- a. saranno custoditi agli atti del carteggio relativo al primo e secondo originale;
- b. dovranno recare gli estremi della presente circolare.

Eventuali richieste di chiarimento relative **esclusivamente alla compilazione ed invio della documentazione valutativa** potranno essere rappresentate via e-mail al seguente indirizzo: r5d10s4@persomil.difesa.it

I Reparti/Enti competenti dovranno, per l'intero periodo di svolgimento della procedura, avere cura di controllare con cadenza giornaliera il GEPA, al fine di verificare la presenza di comunicazioni/news urgenti e restituzioni di documentazione incompleta ovvero di documenti da regolarizzare al fine di non creare ingiustificati rallentamenti nell'avanzamento, significando che non verranno date comunicazioni in merito se non attraverso il citato applicativo. A tal fine è opportuno garantire la presenza costante di personale abilitato (operatore GEPA) prevedendo al contempo eventuali sostituti ugualmente abilitati e aggiornando costantemente i dati di tale personale, con particolare riferimento al contatto SOTRIN, così che siano sempre raggiungibili.

3. PROPOSTE DI ESCLUSIONE/SOSPENSIONE/CANCELLAZIONE DALL'ALiquOTA

- a. Non dovrà essere redatta alcuna documentazione, né dovrà essere compilato lo statino nel caso di conferimento della qualifica, per il personale che deve essere **escluso** dalle relative procedure di avanzamento perché, alla data di formazione del 31 dicembre 2022, risulta in una delle seguenti posizioni ostative all'avanzamento o al conferimento della qualifica, ai sensi dell'articolo 1051, comma 2 (richiamato, nel caso di attribuzione della qualifica, dall'art. 1307-bis, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 66/2010):
 - (1) rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per **delitto non colposo**;
 - (2) sottoposto a **procedimento disciplinare** da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - (3) **sospeso dall'impiego**;
 - (4) **in aspettativa per qualsiasi motivo**, al 31 dicembre 2022, per una durata non inferiore a **sessanta giorni continuativi** (aspettativa senza soluzione di continuità almeno dal 2 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, ancorché non sanzionata nel caso di mancato rientro).

Tale personale dovrà essere segnalato nelle modalità di cui al successivo paragrafo 4.

- b. Ai sensi dell'articolo 1051, comma 4 del citato d.lgs. n. 66/2010, dovrà essere **tempestivamente** proposto per l'eventuale **sospensione** dall'aliquota il personale interessato all'avanzamento al grado superiore (e non al conferimento di qualifica) che venga a trovarsi

in una delle anzidette posizioni ostative **successivamente alla data del 31 dicembre 2022, durante i lavori della Commissione e prima della pubblicazione del Quadro di Avanzamento**, allegando la relativa documentazione probatoria. Tale personale dovrà essere segnalato nelle modalità di cui al successivo paragrafo 4.

- c. Dovrà essere inoltre segnalato per **la cancellazione dall'aliquota** il personale cessato dal servizio, a domanda o per assunzione di servizio presso altra Forza a ordinamento civile, a far data dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 923 e seguenti del d.lgs. n. 66/2010, ovvero collocato nella speciale aspettativa in attesa del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930. Parimenti andrà effettuata analoga comunicazione per il personale in aliquota deceduto o cessato per permanente inabilità al servizio, per la promozione ai sensi dell'art. 1051-*bis* d.lgs. n. 66/2010, mentre si rammenta dovrà essere approntata ed inviata la documentazione valutativa riguardante il personale che assume la qualità di Allievo Sottufficiale della stessa Forza Armata nelle more della procedura di promozione.
- d. Si ribadisce che la qualifica di Graduato Aiutante **non verrà attribuita** al personale che in base allo statino risulti non essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1307-*bis*, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 66/2010, come specificato nel precedente paragrafo 2, lettera a..
- e. Il provvedimento di esclusione/sospensione dalla valutazione, di cancellazione dall'aliquota o di esclusione per mancanza dei requisiti per la qualifica, sarà partecipato agli interessati dalla scrivente nelle forme di rito, tramite il Comando/Ente/Reparto di appartenenza.

4. **MODALITA' INVIO PROPOSTE ESCLUSIONE/SOSPENSIONE**

- a. Le proposte di esclusione/sospensione dovranno essere sia inserite sull'applicativo GEPA (tranne per gli aspiranti a qualifica), sia inviate tramite PEC alla scrivente, all'indirizzo "persomil@postacert.difesa.it", mettendo in indirizzo:
 - (1) per le motivazioni di cui al precedente paragrafo lettera a., punti (1), (2) e (3):
 - PERSOMIL - I Reparto – 3[^] Divisione
 - e, per conoscenza, a PERSOMIL - II Reparto - 6[^] Divisione;
 - (2) per la motivazione di cui al precedente paragrafo lettera a., punto (4):
 - PERSOMIL - II Reparto – 6[^] Divisione.
- b. Unitamente alla proposta di esclusione, dovranno essere trasmessi alla 3[^] Divisione Disciplina i seguenti atti documentali probanti i relativi motivi ostativi:
 - (1) per i procedimenti penali copia del Decreto di citazione (davanti al Tribunale Ordinario in composizione monocratica o al Giudice di Pace)/decreto di rinvio a giudizio/richiesta di decreto penale di condanna/provvedimenti scaturenti dai procedimenti speciali di cui al libro VI del codice di procedura penale, **limitatamente ai delitti non colposi**, richiedendola preventivamente alla competente Autorità Giudiziaria, qualora non già ricevuta;
 - (2) per i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione di stato, copia dell'atto con il quale è stata disposta l'apertura di una inchiesta formale da parte di una delle Autorità Militari indicate all'articolo 1378 del Codice dell'Ordinamento Militare;
 - (3) per le sospensioni dall'impiego, anche in via cautelare, copia del provvedimento amministrativo cautelare o di quello disciplinare di stato;
 - (4) per le aspettative per qualsiasi motivo, unitamente alla proposta di esclusione/sospensione, dovrà essere trasmesso alla 6[^] Divisione, 2[^] Sezione, il relativo atto dispositivo. In particolare, **per le aspettative per motivi sanitari** si chiede di comunicare il superamento dei 60 giorni continuativi anche qualora il relativo atto

dispositivo non sia stato ancora emesso, indicando data inizio aspettativa e scadenza dell'ultimo P.M.L.. Per contro, **non dovranno essere inviate comunicazioni relative a temporanee inidoneità al servizio o riguardanti personale non in aliquota**, come da foglio M_D AB05933 REG2022 0222436 del 22 aprile 2022 (per praticità in allegato E).

- c. Le proposte in parola devono essere predisposte osservando le seguenti disposizioni:
- (1) le comunicazioni devono essere **singole** per ciascun militare;
 - (2) l'oggetto della lettera e l'oggetto della relativa PEC deve essere composto come segue: **6DIV_2SEZ_EI_GRADOABBREVIATO_COGNOME_NOME_ALIQ2022**;
 - (3) nella lettera di trasmissione dovrà essere indicata **data di nascita o codice fiscale**;
 - (4) il documento probante **deve essere necessariamente allegato** alla proposta per poter procedere all'apertura dell'istruttoria. Non si darà alcun seguito a proposte non corredate da opportuna documentazione probante.

I Comandanti di Corpo dovranno contestualmente all'invio di dette proposte:

- comunicare agli interessati il mancato inoltro della documentazione caratteristica, informandoli, altresì, che l'esclusione dalla predetta aliquota sarà perfezionata con successivo provvedimento di questa Direzione Generale;
 - curare l'aggiornamento GEPA con barrando l'apposita casella proposta esclusione.
- d. Qualora, invece, alla proposta trasmessa dal Reparto secondo le modalità di cui sopra non segua il relativo provvedimento di esclusione/sospensione entro 120 giorni dalla stessa o se la proposta di esclusione viene rigettata sul GEPA dalla 6^a Divisione, dovrà procedersi, senza indugio, all'inoltro tramite applicativo GEPA al V Reparto – 10^a Divisione della documentazione caratteristica del personale interessato all'avanzamento, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.
- e. Si sottolinea che, per ottimizzare le procedure valutative, nei riguardi del **personale già escluso** (anche dalla procedura per il conferimento della qualifica) **o sospeso per qualsiasi motivo dalle precedenti aliquote o cancellato dal quadro**, è apposta riserva fino al cessare della causa impeditiva. Pertanto, tale personale sarà comunque considerato **escluso anche per l'aliquota 2022**, a meno che non siano cessate nei suoi riguardi tutte le cause impeditive all'avanzamento. In tale ultimo caso, lo stesso andrà segnalato per l'inclusione nell'aliquota 2022 ai sensi dell'articolo 1051, comma 7 del d.lgs. n. 66/2010, con le stesse modalità previste nel presente paragrafo.
- f. Eventuali richieste di chiarimento relative esclusivamente alle cause ostative all'avanzamento e/o alla possibilità di inclusione del personale nell'aliquota 2022 potranno essere rappresentate via e-mail al seguente indirizzo: **r2d6.gepa@persomil.difesa.it**.

5. **DISPOSIZIONI FINALI**

- a. Anche in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 748 del D.P.R. n. 90/2010, i militari interessati alla procedura di avanzamento ovvero al conferimento della qualifica, all'atto della sottoscrizione di completezza della documentazione caratteristica, dovranno rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in unico esemplare, datata e firmata per iscritto, nonché vistata dal Comandante di Corpo e custodita presso il Comando di appartenenza, attestante che l'interessato non si trova in alcuna delle posizioni ostative riportate al precedente paragrafo 3. e che, **a suo carico, non risultino pendenti procedimenti penali per delitto non colposo**. È necessario che la stessa venga completata con la dichiarazione di consapevolezza che le dichiarazioni mendaci comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n.

445/2000. Con l'occasione si richiama ancora una volta l'attenzione dei Comandi sulla necessità di fornire **tempestivi** aggiornamenti alla 3^a Divisione sulla conclusione dei procedimenti penali **relativi al personale in aliquota**, aventi riflessi sulle procedure di promozione, in ottemperanza all'anzidetta circolare.

- b. Nel sensibilizzare tutti i Comandi/Enti/Reparti, interessati alle varie fasi del procedimento in argomento, sull'assoluta necessità del celere disbrigo degli adempimenti di competenza, si evidenzia che, eventuali ritardi nel pianificato svolgimento della procedura di avanzamento a seguito dell'inosservanza di quanto disposto comporteranno l'avvio o delle opportune azioni di accertamento delle responsabilità.
- c. La presente circolare dovrà essere divulgata tempestivamente e in maniera capillare a tutti gli Enti/Comandi dipendenti fino al minimo livello.

IL CAPO REPARTO
Dirigente D.ssa Alessia DI LEGGE